

(N. 1168)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANCINO** e **SAPORITO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1980

Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente il requisito dell'anzianità di servizio per l'accesso a posti direttivi nella scuola

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974, al capo terzo, articolo 24, secondo comma, richiede che gli aspiranti a posti direttivi nelle scuole « abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato ».

Al terzo comma dello stesso articolo si legge che, « fermo restando il requisito dell'anzianità di servizio », si osservano le norme « di cui ai successivi articoli ». Si tratta, evidentemente, di una norma più aderente alla realtà e con un significato più ampio di quanto l'inciso « dopo la nomina nei ruoli » potrebbe erroneamente far intendere.

I termini « maturato » e « anzianità di servizio » comportano che venga valutato il servizio comunque riconosciuto nel ruolo e che concorre a formare l'anzianità di servizio. Ne consegue, perciò, la valutazione del servizio non di ruolo, riconosciuto dopo la nomina in ruolo e la promozione ad « ordi-

nario », a norma del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576, e confermato dall'articolo 81 del citato decreto n. 417 del 1974, che recita: « Al personale docente di cui al presente decreto, il servizio eccedente i quattro anni previsto dal secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, numero 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, viene riconosciuto nella misura di due terzi agli effetti giuridici ed economici e per il restante terzo ai soli fini economici ».

D'altra parte, l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 370 afferma che « il servizio prestato in qualità di insegnante non di ruolo... è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo ».

I decreti dei Provveditori agli studi per la ricostruzione della carriera degli insegnanti elementari riportano testualmente: « Ha maturato un'anzianità complessiva, ai fini giu-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ridici ed economici, di anni X e mesi Y », dove X comprende il servizio pre-ruolo e quello di ruolo.

Il legislatore ha inteso richiedere cinque anni di servizio effettivamente prestato per garantire la partecipazione ai concorsi direttivi di candidati con una concreta esperienza professionale di insegnamento. Eppure, sono stati esclusi dal concorso per esami e titoli a 1.025 posti di direttore didattico in prova (decreto ministeriale 28 gennaio 1977) candidati che hanno realizzato, nella scuola elementare, un'esperienza di tre o quattro anni di servizio di ruolo oltre a tre, quattro, cinque e più anni di servizio pre-ruolo, riconosciuto agli effetti giuridici ed economici come servizio di ruolo. Se il riconoscimento del servizio pre-ruolo, essendo valido a tutti gli effetti giuridici, non può valere per l'ammissione a concorsi direttivi, ci si trova di fronte a provvedimenti chiaramente contraddittori.

Il legislatore ha posto una chiara distinzione tra maturare e prestare: matura, infatti, non solo chi ha effettivamente prestato, ma anche chi in forza di una *fictio juris* è ricondotto nella medesima condizione di chi ha effettivamente prestato.

Chi ha avuto l'inquadramento in ruolo e durante i cinque anni ha dovuto adempiere l'obbligo di leva o si è collocato in aspettativa — magari per il periodo massimo consentito — per ragioni di salute o di famiglia, è ammesso al concorso: in questi casi, non consentendo la norma di detrarre i periodi di non effettivo servizio, sarebbe pur sempre virtuale il computo del servizio minimo richiesto. Ciò avviene in forza di di-

sposizioni più generali, cui si fa ricorso nell'applicazione concreta, a prescindere dall'effettiva prestazione. Per gli insegnanti a favore dei quali è stato operato il riconoscimento del servizio pre-ruolo « agli effetti giuridici ed economici » soccorre la *fictio juris* nel senso che il periodo massimo di quattro anni va considerato come prestato in ruolo.

Perchè, dunque, non computarlo?

Se il riconoscimento, è detto, vale anche agli effetti giuridici, riesce difficile non renderlo operante nei pubblici concorsi, un bel niente significando l'inciso « dopo la nomina nei ruoli ».

Quando il legislatore ha voluto limitare gli effetti del riconoscimento del servizio prestato in via precaria l'ha detto esplicitamente: ad esempio, nel secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, che riconosce ai soli fini economici i restanti due terzi del servizio eccedente i 4 anni.

La diversa portata del riconoscimento dovrebbe consentire di sciogliere ogni ulteriore dubbio su una norma la cui stesura non ha, certo, il pregio della chiarezza. Dopo la nomina in ruolo importante è avere cinque anni di servizio: non conta se per effetto di ricostruzioni o in ipotesi di computi virtuali dei periodi di servizio. Il riconoscimento agli effetti giuridici del servizio pre-ruolo induce a tener conto del servizio virtualmente assegnato al periodo di ruolo: è servizio effettivo anche esso a tutti gli effetti, anche concorsuali.

Si confida nell'accoglimento del disegno di legge di interpretazione costituito da un articolo unico.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Concorre a formare il requisito del servizio di cinque anni, di cui al secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il servizio non di ruolo riconosciuto a norma del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, e confermato dall'articolo 81 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 417, dalla sua entrata in vigore.